RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 29

Gli attuali conservatori delle ipoteche provenienti dai ruoli amministrativi del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, nonche' quelli transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, collocati nei corrispondenti gradi di gruppo A di cui alla tabella D dell'allegato IV alla presente legge, secondo l'ordine di anzianita' di grado.

Quelli che non possiedono i suindicati requisiti, nonche' quelli che non riportino parere favorevole continuano ad essere assegnati al gruppo B fino ad eliminazione; nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A dei conservatori delle ipoteche saranno mantenuti scoperti altrettanti posti.

Ai fini dell'avanzamento i conservatori delle ipoteche di cui al precedente secondo comma sono scrutinati insieme con i pari grado del ruolo di gruppo A e concorrono con questi ultimi ai posti del grado superiore da conferire al personale delle Conservatorie; ove conseguano la promozione continuano ad appartenere al gruppo B e nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A saranno lasciati scoperti altrettanti posti.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it